

TI_GERICHTE 30.2017.18 vom 10. Oktober 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-10-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2017.18

FR: TI_GERICHTE 30.2017.18 du 10 octobre 2017

IT: TI_GERICHTE 30.2017.18 del 10 ottobre 2017

Regeste

Contributi dovuti come indipendente. Reddito da attività indipendente. Commercio professionale di immobili. Gli utili che ne derivano sono imponibili. L'importo stabilito dall'UT è vincolante x Cassa e TCA. L'istanza di revisione fiscale era irricevibile, quindi i redditi ritenuti sono determinanti x AVS

Erwägungen

E. 30

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.). Le comunicazioni fiscali sono vincolanti per la cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art. 9 LAVS, N. 151 pag. 312). Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a). 2.5. Occorre ancora osservare che a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9 LAVS, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall'esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l'alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l'art. 18 cpv. 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l'art. 18 cpv. 2 LIFD. Secondo l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. Pronunciandosi sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi sollevati dalla giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale federale ha confermato, con una sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio professionale di beni, in particolare immobili e titoli (DTF 125 II 113). L'Alta Corte ha posto l'accento sul fatto che l'art. 16 cpv. 1 LIFD dichiara imponibile "la totalità dei proventi, periodici e unici" e afferma pertanto il principio dell'imposizione del reddito netto complessivo. Esenti sono invece secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD solo gli utili in capitale "conseguiti nella realizzazione di sostanza privata": la legge si limita a esplicitare quanto

vigeva già in precedenza; da parte loro, gli articoli da 17 a 23 LIFD si limitano a descrivere i redditi imponibili più importanti e definiscono in particolare i redditi da attività lucrativa dipendente ed indipendente. Per il legislatore, dunque, secondo quanto conclude il Tribunale federale, anche gli utili provenienti da un'attività che oltrepassa la mera amministrazione della sostanza privata rappresentano reddito da attività lucrativa indipendente ed anche i beni impiegati per tale attività costituiscono sostanza aziendale, anche se manca ogni attività organizzata nella forma di una vera e propria impresa. Ne consegue che l'esenzione secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD è limitata a quegli utili in capitale che sorgono nel quadro della usuale amministrazione del patrimonio, cioè senza una particolare attività del contribuente indirizzata al conseguimento di un lucro, oppure in seguito ad un'occasione che si offre in modo casuale. Poiché bisogna fondarsi su una nozione ampia di attività lucrativa indipendente, l'art. 18 LIFD permette di ritenere un'attività che oltrepassa la semplice amministrazione del patrimonio come una forma di attività lucrativa indipendente. Va infine ricordato che secondo la pluridecennale prassi del Tribunale federale, vi è commercio professionale di immobili non appena il contribuente svolge un'attività che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell'intento di realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; STF 2P.56/2000 del 27 marzo 2001). In particolare, sono considerati indizi di un'attività lucrativa un'elevata frequenza di operazioni, l'esistenza di legami tra tali operazioni e l'attività professionale del contribuente, l'uso di notevoli crediti, il fatto che l'interessato si serva di conoscenze professionali proprie o di terzi, la breve durata del possesso dei fondi e il reinvestimento dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari (STF 2A.37/2004 del 25 marzo 2004). Per stabilire se si è o no in presenza di un commercio professionale di immobili si deve tenere conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 125 II 113 consid. 3c e 6a). Da quanto precede discende che il commercio professionale di immobili, considerata attività lucrativa di tipo indipendente, viene tassata fiscalmente a livello federale (art. 18 LIFD). Per contro, a livello cantonale non avviene una specifica tassazione, giacché l'utile ricavato dalla vendita (professionale) di immobili viene già tassato di volta in volta con la tassa sugli utili immobiliari (STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016; STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016). 2.6. In concreto l'assicurato ha contestato in via principale la sua affiliazione quale indipendente nel 2013 come commerciante professionale di immobili e in via subordinata ha chiesto che l'utile conseguito sia al limite fissato in Fr. 185'035,60 contro i Fr. 496'124,05 ritenuti dalla Cassa di compensazione. Nel caso di specie l'8 marzo 2017 (doc. 9a) l'Ufficio circondariale di tassazione di _____ ha confermato che il reddito esposto in sede di tassazione (Fr. 448'000.-) si riferisce all'utile derivante dal commercio professionale di immobili, che il reddito aziendale effettivo soggetto a contribuzione è pari a Fr. 491'527.-, che dal reddito imposto l'assicurato ha dedotto i contributi AVS/AI/IPG di Fr. 43'527.- e che la tassazione è cresciuta in giudicato. L'importo così determinato, conformemente all'art. 23 cpv. 1 OAVS, è pertanto vincolante sia per la Cassa di compensazione che per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.3 e 2.4). Di conseguenza, se l'interessato non fosse stato d'accordo con l'ammontare dell'utile (Fr. 448'000.-) e/o con la sua qualifica di reddito da attività indipendente accessoria, avrebbe dovuto contestarlo in sede fiscale (cfr. consid. 2.4). Ed in tal senso ha agito l'assicurato, ma i tentativi che ha messo in atto affinché l'autorità fiscale annullasse la sua qualifica di commerciante professionale di immobili rispettivamente che riducesse l'importo del reddito considerato da attività lucrativa indipendente non sono andati a buon fine. In effetti,

l'istanza di revisione dell'11 maggio 2017 è stata dichiarata irricevibile il 17 maggio 2017 (doc. VI/2), mentre il reclamo del 14 giugno 2017 è stato respinto dalla decisione su reclamo del 22 giugno 2017 (doc. VI/1). L'Ufficio circondariale di tassazione di _____ ha esposto nella sua decisione del 17 maggio 2017 i principi alla base della revisione di una tassazione (art. 147 LIFD) e ha ritenuto l'istanza dei contribuenti irricevibile per tardività. L'autorità fiscale non ha infatti creduto alla tesi secondo cui gli interessati (l'assicurato e la moglie) sarebbero venuti a conoscenza della notifica di tassazione IC/IFD 2013 emessa il 13 gennaio 2016 soltanto con la decisione su opposizione del 28 marzo 2017 della Cassa di compensazione. Prova ne è che il 22 febbraio 2016 i contribuenti hanno pagato il dovuto d'imposta di oltre Fr. 73'000.- con un acconto volontario di quasi Fr. 50'000.- e che il saldo è stato corrisposto in seguito con sei versamenti così come concordato con l'Ufficio di esazione e condoni sulla base di una richiesta dei debitori del giugno 2016. Inoltre, il 1° dicembre 2016 la Cassa di compensazione aveva notificato all'assicurato la decisione di fissazione dei contributi personali per indipendenti per l'anno 2013, dalla quale risultava che il reddito netto da attività indipendente era stato fissato in Fr. 448'000.- e, aggiungendovi i contributi AVS/AI/IPG, il reddito soggetto a contribuzione era stato stabilito in Fr. 496'100.-. Pertanto, l'Ufficio di tassazione ha rilevato che, semmai, l'istanza di revisione avrebbe dovuto essergli inviata entro 90 giorni giusta l'art. 148 LIFD e quindi al più tardi entro il 1° marzo 2017. Ad ogni modo, ha osservato l'autorità fiscale, quand'anche detta istanza di revisione fosse stata ricevibile, la stessa sarebbe stata ugualmente respinta in virtù dell'art. 147 cpv. 2 LIFD, poiché non poteva essere ammessa per motivi che il contribuente, usando la diligenza che da lui si poteva pretendere, sarebbe stato in grado di fare valere già nella procedura ordinaria. In merito all'imposizione come reddito da attività indipendente, l'Ufficio di tassazione ha infine osservato che l'assicurato era già stato tassato per commercio professionale di immobili negli anni dal 2008 al 2012, perciò gli utili conseguiti con le alienazioni immobiliari avvenute nel 2013 sono stati anch'essi assoggettati all'imposta federale diretta quale reddito da attività indipendente. In seguito, il reclamo inoltrato contro la suesposta decisione di rigetto dell'istanza di revisione è stato respinto. Il 22 giugno 2017 (doc. VI/1) la medesima autorità fiscale ha infatti rilevato che il reclamante non ha sollevato obiezioni tali da contrastare l'irricevibilità per tardività della sua istanza di revisione. Inoltre, egli nemmeno ha indicato dei validi motivi di revisione e non ha fatto prova della necessaria diligenza che ci si poteva aspettare nell'ambito della procedura ordinaria. 2.7. Stante quanto precede, considerata poi la conferma da parte dell'Ufficio di tassazione di _____ della qualifica del reddito da attività indipendente dell'assicurato per l'anno di contribuzione 2013 resa con la decisione su reclamo del 22 giugno 2017, cresciuta incontestata in giudicato, è quindi a buon diritto che vanno confermati gli importi contestati della decisione di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dal ricorrente per il 2013 come persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, e meglio come commerciante professionale di immobili. Gli utili derivanti dal commercio professionale di immobili, fissati in Fr. 448'000.-, devono pertanto servire quale base di calcolo per essere assoggettati quale reddito da attività indipendente. Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale non ha dunque alcun motivo per scostarsi dalla decisione impugnata. Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.